

Art.66.(Disposizione finale)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 66.(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Documenti collegati:

[Previdenza forense - Contribuzione minima – Cass. n. 27218/2018](#)

Avvocato e procuratore – previdenza - Previdenza forense - Contribuzione minima -
Prescrizione - Decorrenza - Dalla comunicazione dei redditi percepiti - Esclusione - Dalle
annate di riferimento - Fondamento. In tema di previdenza forense, la prescrizione della
contribuzione minima decorre in

fine
